

Vita breve e stentata aveva avuto in seguito il Deposito di Mendicità, creato dai dominatori francesi, con decreto 5 luglio 1808, nella casa detta dell'Engastolo e poi distutto dal governo della Restaurazione, che lo lasciò morire per mancanza di mezzi nel 1844.

Nel 1817 si era cercato poi di richiamare ai suoi antichi scopi l'Ospizio di Carità, liberandolo da individui che potevano benissimo essere accolti in altri istituti, ma fu un ripiegò, e, come tutti i ripieghi, poco efficace. Così erano falliti miseramente tutti i tentativi di dare una soluzione all'assillante problema.

Negli anni che seguirono, i poveri furono abbandonati al loro destino, come tutte le attività della vita parvero attenuarsi in una calma di stanchezza e di scoramento. Poi vennero i sussulti del '21 e la loro repressione e tutto l'interesse si concentrò sul mondo politico, dove sembravano mutuarsi burrasche non fontane.

Nel frattempo l'iniziativa sola di pochi volenterosi lavorava nell'ombra e dava al Piemonte i primi asili d'intananza, mentre diffondeva l'istruzione elementare, nella forma del mutuo insegnamento e dell'insegnamento normale, imprimente nuovo vigore anche all'Opera della Mendicità Istruita con la venuta delle Suore Giuseppine e dei Fratelli delle Scuole cristiane.

Salito finalmente al trono Carlo Alberto, principe giovane e pieno d'iniziativa, che aveva sempre visto di buon occhio e coadiuvato efficacemente tutte le opere a carattere filantropico, queste cose ricevettero un impulso più vigoroso e diede quasi un solco di nuova vitalità.

Le vecchie opere pie create dal passato trovarono nelle norme, date dall'Editto 29 novembre 1836, la possibilità di riorganizzarsi in modo più adatto ai loro scopi e più consone coi nuovi tempi, mentre opere nuove sorgevano per sopportare le necessità ancora insoddisfatte.

Frattanto i nostri scrittori e tra essi sopratutto Ilarione Petitti, col suo "Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza e delle carceri" (1), non rimanevano estranei alle discussioni sul pauperismo, che suscitavano quesiti e trattati in quasi tutti i Paesi Europei. In Svizzera il Naville, in Francia il Larochet neauld Liancourt, il Barone Dupin, il Degerando e nonni non meno celebri in Inghilterra ed in Germania si occupavano a fondo di questi problemi, discutendoli teoricamente e pensando a tale scopo le più ardue questioni politiche e sociali, mentre altri faceva statistiche sul sostentamento della povera gente e sul modo di procurarlo, mentre i filantropi si occupavano di dare alla povertà un sollievo vero e duraturo, creando dovunque associazioni per dar soccorso ai poveri a domicilio, case d'industria e ricoveri per i mendicanti, e cercando con gli istituti per l'educazione e l'istruzione tecnica dei bambini di rinnovare anche le cause remote dell'acciazzaggio. La ferocia e l'incomprensione del medioevo erano sparite, soffocate da una vera e schietta carità cristiana. Anche in Piemonte, verso il 1840, accadde qualcosa a sorpresa. Consigli patrociniali ed

associazioni di Dame della Carità, mentre le Congregazioni di Carità riprendevano una vita attivissima.

Accanto a tutto ciò, nel 1836, fu ventilata la prima idea del Ricovero di Mendicità, ma non si poteva pensare alla sua attuazione che nell'anno seguente, perché il primitivo disegno dovette essere mutato in seguito alle norme precise, date dall'Editto 29 novembre 1836 in questa materna. Questo consta di tre titoli: 1) dello stabilimento dei ricoveri di mendicità; 2) dei provvedimenti da ordinarsi nelle provincie in cui saranno stabiliti i ricoveri; 3) disposizioni generali (2). Prescrive in primo luogo che ogni ricovero debba accogliere i poveri di un'intera provincia, così il nostro, che era stato ideato per gli accattoni della sola città di Torino, dovette allargare grandemente il suo campo d'azione. Con questo nuovo carattere ne fu presentato l'abbozzo al Ministro. Il 22 maggio 1837 infatti il Cavaliere Giovanni Panzoya e Francesco Melano inviavano un memoriale al Conte di Pralormo, Primo Segretario di Stato per gli Affari Interni, in cui progettavano la creazione di un ricovero per i mendicanti della città e provincia di Torino, da erigersi quanto prima nel castello di Vinovo (3). Questo Memoriale conteneva la descrizione del luogo, della sua situazione, e della distribuzione del locale. Si parlava pure del numero approssimativo degli accattoni nati o domiciliati da almeno dieci anni nella provincia di Torino, che si calcolavano a circa seicento, e dei mezzi che già si avevano a disposizione per le spese di primo stabilimento e per mantenimento dell'istituto nel primo quinquennio.

Si dava inoltre un elenco di sottoscrittori e si nominavano le occupazioni a cui sarebbero stati adibiti gli accattoni del Ricovero. Il documento termina con una perorazione dei due fondatori.

Il 24 maggio seguente gli stessi Panzoya e Melano presentavano una supplica al Re, perché desse l'approvazione alla società che doveva racchiudere i mezzi per l'erigendo istituto. Questa infatti fu concessa con Regie Patenti 10 giugno 1837 ed il Marchese Vittorio Colli di Felizzano fu nominato R. Commissario della Società: «...Desiderosi noi di potere dimostrare quanto ci sia a cuore di favorire l'erezione d'ogni maniera di stabilimenti indiritti al sollevio ed all'assistenza dei poveri, e principalmente di quelli che hanno per oggetto l'abolizione della mendicità, sia col procurare agli accattoni abili al lavoro la cognizione di qualche utile mestiere, con cui possano in progresso di tempo campare onestamente la vita, sia col prendere cura di quegli intelai che per malattie sofferte, o per difetti corporali, trovandosi sprovvisti di ogni mezzo di sussistenza, sono obbligati a questare per ottenere uno scarso sostentamento, ci siamo disposti ad accogliere favorevolmente le supplizioni rassegnateci, eppero per le presenti abbiamo determinato e determiniamo quanto segue: art. Iº è autorizzata l'erezione di un ricovero di mendicità nel castello di Vinovo, destinato agli accattoni della città e provincia di Torino; art. IIº è approvata la società che intende di provvedere allo stabilimento ed al mantenimento di detto ricovero; art. IVº